Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1930 - Anno VIII** **Numero 29**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*.— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *C. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosembero & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*. Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 198.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 2340.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Moasca ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Marzano Oliveto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1929-VII, n. 366, col quale i comuni di Moasca e San Marzano Oliveto venivano riuniti in un solo Comune denominato San Marzano Moasca con capoluogo San Marzano Oliveto;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di San Marzano Moasca funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Moasca è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Marzano Oliveto è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di San Marzano Moasca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 145. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 199.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 2341.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Licusati ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Camerota.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 2045, col quale i comuni di Camerota e Licusati venivano riuniti in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Camerota »;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune rivolta ad ottenere che per tutto il territorio del comune di Camerota funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Licusati è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Camerota è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Camerota.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 146. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 200.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 2342.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Piavon.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 febbraio 1929-VII, n. 304, col quale il comune di Piavon è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Oderzo;
Vista la deliberazione del podestà di Oderzo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Piavon;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Piavon è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 147. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 201.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 2343.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sassofeltrio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 565, col quale il comune di Sassofeltrio è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pian di Castello;
Vista la deliberazione del podestà di Pian di Castello rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sassofeltrio;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Sassofeltrio è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 148. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 202.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2345.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Frosinone ai sensi dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, col quale il comune di Frosinone è divenuto capoluogo di provincia;

Visto l'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1484, per effetto del quale i Comuni divenuti capoluogo di provincia, le cui scuole elementari erano governate dall'Amministrazione scolastica, hanno assunto la diretta amministrazione delle scuole stesse, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dalla Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate nell'esercizio 1927-28 e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Roma, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-28 quell'Amministrazione scolastica, per la gestione delle scuole elementari del comune di Frosinone, sostenne l'effettiva spesa di L. 389.688,25;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero per l'educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per gestione di scuole non classificate;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1915, n. 365, 17 gennaio 1926, n. 515, e 20 novembre 1927, n. 2741, con i quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Frosinone i corrispondenti contributi di L. 30.064,47, L. 27.200 e L. 13.600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Frosinone, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari, in applicazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 318.823,78 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 150. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Frosinone in esecuzione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari.

POSTI DI RUOLO N. 39.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L.	348,090.07
2. Retribuzioni per supplenze		»	19,093.52
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	22,433.26
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	71.40
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	389,688.25
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 30.064.47		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 27,200 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 13,600 —		
		»	70,864.47
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928		L.	318,823.78

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 203.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2351.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Monselice ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1928-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le loro circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1927 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Monselice fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° gennaio 1928 nel citato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Monselice, della provincia di Padova, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito in L. 8400, risultanti dall'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1928-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 4. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1928-31 marzo 1930.

PROVINCIA DI PADOVA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
1	Monselice	21	400	8,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 204.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2359.

Istituzione di una nuova marca per la riscossione della tassa di concessione governativa per passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il n. 35 della tabella *A* allegata alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710;

Attesochè per l'attuazione di quest'ultimo decreto si rende necessaria la istituzione di una nuova marca di concessione governativa per passaporti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa per passaporti per l'estero è istituita una nuova marca del prezzo di L. 40 avente la forma ed i distintivi seguenti:

Il formato rettangolare di millimetri 18 × 22 a contorno rettilineo racchiude, nelle parti superiore ed inferiore, due spazi di millimetri 2 di altezza con la lettera in carattere bastoncino « Passaporti » in alto, ed il valore in lettere « Lire quaranta » in basso.

Tra le due leggende formasi un quadrato di millimetri 17 per lato e, nella parte interna di ogni angolo, quattro motivi ornamentali in bianco su fondo scuro formano un contorno circolare, racchiudente nello spazio le due leggende « Regno d'Italia » e « Atti Esteri » in caratteri bastoncino, divisa l'una dall'altra da due asterischi a sei punte.

Nella parte centrale, su fondo ondulato ed in senso orizzontale, campeggia il valore di L. 40 in bianco ed in cifre arabe, sovrapposto alla leggenda « Lire » in bastoncino scuro.

La nuova marca è stampata tipograficamente ed in colore verde cupo.

Art. 2.

La vendita della nuova marca avrà principio a misura che gli Uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 15. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 205.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2357.

Terzo elenco di comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 753, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse e le successive disposizioni modificative ed integrative contenute nel R. decreto 29 novembre 1925, n. 2464;

Vista la legge 17 giugno 1929, n. 1100;
Ritenuto che in virtù delle citate disposizioni è affidato al Governo del Re di classificare i comprensori da assoggettare a trasformazione fondiaria di pubblico interesse;
Viste le proposte fatte dal Comitato interministeriale costituito per l'applicazione delle menzionate norme;
Ritenuto che i territori designati dal Comitato, come quelli dei quali è urgente la trasformazione fondiaria, risultano in condizioni arretrate di coltura, mentre appaiono suscettibili di essere trasformati con rilevanti risultati economici, tecnici e sociali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificati fra i comprensori da trasformare a termini dell'art. 1 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2464, i seguenti territori:

1° Piemonte - Baraggia Vercellese;
2° Lombardia - Territori da trasformare in provincia di Brescia;
3° Emilia - Bacino del Santerno;
4° Toscana e Lazio - Val di Paglia;
5° Basilicata - Medie Valli dell'Agri e del Sinni;
6° Basilicata - Alta valle dell'Agri;
7° Calabria - Altipiani di Aspromonte;
8° Sardegna - Territorio di Nuoro.

Alle spese occorrenti per le opere di trasformazione fondiaria dei predetti territori, in difetto di assegnazioni disponibili, sarà provveduto con apposito provvedimento legislativo di autorizzazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 10. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 206.

REGIO DECRETO 7 novembre 1929, n. 2347.
Contributo scolastico del comune di Torrebelvicino.

N. 2347. R. decreto 7 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Torrebelvicino, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 22.661,41 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 207.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2346.
Aumento del contributo scolastico del comune di Portogruaro.

N. 2346. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Portogruaro, della provincia di Venezia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 160.015,18 col R. decreto 29 settembre 1927, n. 2469, è elevato a L. 160.410,18 a decorrere dal 1° luglio 1927.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 208.

REGIO DECRETO 7 novembre 1929, n. 2344.
Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare un legato.

N. 2344. R. decreto 7 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal senatore Bassano Gabba e comprendente parte della sua biblioteca, compresi gli scaffali, L. 25.000 per le spese di trasporto di detta biblioteca, e L. 200.000 per i bisogni amministrativi dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1930.
Norme per la concessione di stazioni radioelettriche a bordo di aeromobili civili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923, sulle comunicazioni senza filo;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto n. 356 dell'11 gennaio 1925, che approva il regolamento sulla navigazione aerea;
Considerata la necessità di definire le condizioni in base a cui può essere accordata la concessione per l'impianto e l'esercizio, ai fini delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili e la sicurezza della navigazione, di stazioni radioelettriche a bordo di aeromobili;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Le società o ditte italiane esercenti linee di navigazione aeree, per ottenere la concessione di impiantare e gestire le stazioni radioelettriche a bordo dei propri aeromobili ai fini delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili e la sicurezza della navigazione, dovranno assoggettarsi a tutte le condizioni specificate nell'unito atto di sottomissione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per l'aeronautica: BALBO.

Atto di sottomissione.

Art. 1.

La concessione è soggetta alla completa osservanza delle leggi, regolamenti sul servizio radiotelegrafico e radiotelefonico, delle convenzioni radiotelegrafiche internazionali e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali ad esse uniti e di tutte le disposizioni interne e internazionali attualmente vigenti o che saranno in seguito emanate in merito alle comunicazioni senza filo, nonchè delle norme riguardanti le radiocomunicazioni contenute nel regolamento in vigore per la navigazione aerea.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di un anno, trascorso il quale s'intenderà tacitamente rinnovata. E' però in facoltà del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) d'accordo con il Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile) di non accordarne la rinnovazione, mediante un preavviso di tre mesi.

Il Ministero delle comunicazioni, di accordo con il Ministero dell'aeronautica, potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti sulle comunicazioni senza filo e qualora il concessionario non ottemperi alle condizioni contenute nel presente atto.

Art. 3.

Di massima le stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili oggetto del presente atto dovranno essere utilizzate per le sole comunicazioni inerenti all'andamento e alla sicurezza della navigazione aerea (avvisi di arrivi e partenza degli apparecchi, bollettini meteorologici, segnalazioni di rotta e di atterraggio, messaggi radiogoniometrici, segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza, avvisi di avarie improvvise ed altri consimili).

Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'aeronautica, si riserva di autorizzare l'utilizzazione delle stazioni suddette anche per servizi di corrispondenza pubblica per uso dei passeggeri, fissandone le relative norme, modalità e tariffe da applicarsi.

Art. 4.

I radiotelegrammi scambiati esclusivamente fra la stazione di bordo aerea e stazioni terrestri italiane (senza alcun percorso telegrafico o telefonico) sono esenti da qualsiasi tassa. Se vi è un percorso telegrafico o telefonico, i radiotelegrammi sono soggetti alle tariffe in vigore in Italia e nella Colonia, a seconda che la stazione terrestre è nel Regno od in una Colonia italiana.

Se i radiotelegrammi sono scambiati dalla stazione di bordo aerea con stazioni terrestri estere, dovranno essere pagate le tasse costiere e telegrafiche, secondo le norme in vigore nel Paese a cui le stazioni terrestri appartengono.

L'addebito delle tasse ai concessionari sarà fatto con le modalità indicate all'art. 18.

Art. 5.

Il concessionario si obbliga di non affittare o cedere ad altri parzialmente o totalmente la concessione, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, d'accordo con quello dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo).

Art. 6.

Nessuna modificazione o spostamento potranno essere apportati dal concessionario agli impianti r. t. dei velivoli senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, d'accordo con quello dell'aeronautica.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà, in caso di incidenti di volo o per altre esigenze di servizio, di ordinare spostamenti temporanei delle stazioni radioelettriche di bordo, dandone partecipazione al Ministero delle comunicazioni.

Art. 8.

Il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) potranno far eseguire in qualsiasi momento ed in ogni caso almeno una volta l'anno, da propri funzionari, delle ispezioni a terra o in volo, per constatare l'efficienza e la regolarità di funzionamento degli impianti radioelettrici.

Art. 9.

Le comunicazioni effettuate dalle stazioni non dovranno menomamente turbare il servizio sia delle stazioni radioelettriche di Stato, sia di quelle date in concessione a privati per uso pubblico.

Art. 10.

Il concessionario è legalmente responsabile dei danni derivanti dall'esercizio delle stazioni.

Art. 11.

Il concessionario s'impegna di mantenere il segreto della corrispondenza, tanto telegrafica che telefonica, nonchè di evitare l'intercettazione di corrispondenza diversa da quella che la stazione è autorizzata a ricevere. Nel caso poi di involontaria ricezione di detta corrispondenza, egli s'impegna di non riprodurla per iscritto, nè comunicarla a terzi, nè utilizzarla per qualsiasi fine.

Art. 12.

Il concessionario sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

L'esercizio delle stazioni dovrà essere affidato a personale munito del prescritto brevetto.

Art. 14.

Il concessionario è tenuto a munirsi per ogni stazione radioelettrica di bordo che intende attivare, di apposita licenza. A tal uopo egli dovrà inviare al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), per il tramite di quello dell'aeronautica, domanda di concessione.

Tale domanda dovrà contenere:

1° l'indicazione della società, ditta o ente che richiede la licenza, nonchè la designazione della sua residenza;

2° l'indicazione della marca di nazionalità e d'immatricolazione dell'aeromobile;

3° il periodo di tempo pel quale viene chiesta la licenza.

La domanda dovrà essere corredata del progetto tecnico della stazione e dello schema di principio, nonchè della ricevuta del deposito cauzionale di cui al successivo art. 17.

Art. 15.

Le stazioni radioelettriche contemplate dal presente atto, prima di essere messe in funzione, saranno collaudate da due delegati specializzati in radiotecnica di cui uno per il Ministero delle comunicazioni e l'altro per il Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo).

Art. 16.

La licenza decade nel caso di passaggio dell'aeromobile ad altra società.

Art. 17.

Il concessionario si obbliga di versare, a garanzia del pagamento delle tasse dovute per scambio di comunicazioni a mezzo delle stazioni r. t. governative, un deposito cauzionale di L. 300 per ogni licenza concessa.

Art. 18.

Per radiotelegrammi in partenza dalle stazioni di bordo, diretti oltre le stazioni terrestri a cui sono stati trasmessi, i Ministeri da cui dipendono le stazioni terrestri suddette, invieranno al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) copie dei radiotelegrammi medesimi, che serviranno per la compilazione del conto mensile delle tasse dovute dal concessionario. Detto conto dovrà essere saldato dal concessionario entro quindici giorni dalla data di spedizione.

Nel caso di radiotelegrammi scambiati con stazioni radiotelegrafiche estere, o dipendenti da altri concessionari, la liquidazione della contabilità sarà eseguita direttamente fra il titolare della presente concessione e le Amministrazioni e Compagnie estere o nazionali interessate.

Art. 19.

Le spese di registro e bollo relative al presente atto sono a carico del concessionario.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

(975)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1930.

Norme speciali tecniche per la esportazione delle patate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, contenente norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, contenente norme per la rispedizione dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Considerata l'opportunità di estendere all'esportazione delle patate l'uso del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, di emanare norme speciali tecniche per tale esportazione e di rendere obbligatorie alcune di tali norme anche per gli esportatori non autorizzati all'uso del marchio;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle patate.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle patate, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

Art. 2.

Requisiti dei tuberi.

I tuberi destinati all'esportazione devono essere sani, interi, puliti e privi di germogli. E' vietata la spedizione all'estero di tuberi verdi, aggrinziti o che presentino rosicchiature o lesioni di qualunque genere.

Per *tuberi sani* si intendono quelli che sulla superficie esterna non presentano macchie, traccie di marciume o altri difetti che ne pregiudichino l'apparenza o siano indici di non commestibilità. Per il prodotto fresco le screpolature e la discontinuità della buccia e le alterazioni di colore che ne derivano non costituiscono difetto.

Per *tuberi puliti* si intendono quelli esenti da sabbia, da incrostazioni terrose, da frammenti vegetali o da altre materie estranee.

Art. 3.

Uniformità di tipo dei tuberi.

Agli effetti dell'esportazione le patate sono distinte secondo i tipi seguenti:

a) patate lunghe a pasta gialla;
b) patate tonde a pasta gialla;
c) patate lunghe a pasta bianca;
d) patate tonde a pasta bianca;
e) patate non aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da patate di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 4.

Zone controllate, periodi di controllo e pesi minimi dei tuberi.

Le zone alla cui esportazione di patate si applicano le norme del presente decreto, i periodi per i quali le norme stesse hanno vigore, i pesi minimi dei tuberi e i relativi periodi di decorrenza per ogni zona sono stabiliti come appresso:

Per le patate prodotte in Sicilia:	
dal 10 aprile al 25 aprile,	peso minimo dei tuberi grammi 20
dal 26 aprile al 14 giugno	» » » » 25
Per le patate prodotte in Calabria:	
dal 10 aprile al 10 maggio	» » » » 20
dall'11 maggio al 14 giugno	» » » » 25
Per le patate prodotte nelle Puglie:	
dal 15 aprile al 10 maggio	» » » » 20
dall'11 maggio al 14 giugno	» » » » 25
Per le patate prodotte in Campania:	
dal 15 aprile al 15 maggio	» » » » 20
dal 16 maggio al 14 giugno	» » » » 25
Per le patate prodotte in Toscana e in Emilia:	
dal 10 maggio al 25 maggio	» » » » 20
dal 26 maggio al 14 giugno	» » » » 25
Per le patate prodotte nelle provincie di Venezia e di Rovigo (comuni di Venezia, Chioggia, Cavarzere, Adria, Rosolina):	
dal 20 maggio al 31 maggio	» » » » 20
dal 1° giugno al 14 giugno	» » » » 25

Per tutte le zone su specificate, a decorrere dal 15 giugno fino al 31 luglio di ogni anno, è vietata la esportazione di tuberi aventi un peso inferiore a 30 grammi.

Ferma sempre la decorrenza al 15 giugno per il peso minimo di 30 grammi, all'inizio di ogni campagna e quando l'andamento stagionale lo esiga, per ogni singola zona, può essere modificato il periodo di decorrenza dei pesi minimi di 20 e 25 grammi.

Art. 5.

Imballaggio.

Le patate destinate all'esportazione devono essere spedite in sacchi del peso lordo in partenza di kg. 25 o di kg. 30 o di kg. 50. I sacchi devono essere nuovi, di juta, asciutti e della seguente tara minima: gr. 220 per i sacchi da kg. 25, gr. 240 per i sacchi da kg. 30 e gr. 400 per i sacchi da kg. 50.

E' tuttavia ammesso l'uso di *ceste*, purchè esse siano pulite, asciutte, ed abbiano requisiti di costruzione e di solidità atti a garantire l'arrivo della merce in buone condizioni.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare a scopo sperimentale l'uso di imballaggi diversi quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli sopra stabiliti.

L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 6.

Indicazioni.

All'esterno di ogni imballaggio contenente patate per esportazione è fatto obbligo di apporre, in modo indelebile e ben visibile, mediante scritturazione sull'involucro o mediante un cartellino assicurato con spago piombato, le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale;
b) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice.

Ogni imballaggio deve essere chiuso mediante spago assicurato con un piombo, sul quale deve essere impresso da un lato il marchio nazionale e dall'altro il numero di autorizzazione all'uso del marchio stesso.

In caso di spedizioni costituite da patate di più tipi tra quelli previsti dall'art. 3, i singoli colli che le compongono devono portare impressa sull'involucro, o su di un cartellino assicurato con spago piombato, la sigla:

GL se contengono patate lunghe a pasta gialla;
BL se contengono patate lunghe a pasta bianca;
GT se contengono patate tonde a pasta gialla;
BT se contengono patate tonde a pasta bianca;
VV se contengono patate di tipo diverso da quelli precedenti.

Nei documenti di spedizione devono essere riportate le indicazioni di cui sopra e il numero dei colli contenenti patate di ogni singolo tipo.

Art. 7.

Tolleranze.

In ogni imballaggio contenente patate per esportazione è tollerata la presenza, in proporzione non superiore all'1 % in peso, di:

a) terra aderente o frammischiata ai tuberi o altre sostanze estranee;
b) tuberi rotti, lesionati, aggrinziti, verdi o comunque difettosi;
c) tuberi di peso unitario inferiore di non più di cinque grammi ai pesi minimi stabiliti all'art. 4, per i rispettivi periodi di decorrenza.

Art. 8.

Estensione a tutti gli esportatori di patate delle norme tecniche stabilite nel presente decreto.

Per i periodi di tempo considerati all'art. 4, sono rese obbligatorie per tutti gli esportatori di patate, siano essi autorizzati o no all'uso del marchio nazionale, le norme contenute nel presente decreto, per quanto riguarda:

a) i requisiti qualitativi dei tuberi, di cui all'art. 2;
b) l'uniformità di tipo dei tuberi, di cui all'art. 3;
c) i pesi minimi dei tuberi per le varie zone e decorrenze, di cui all'art. 4;
d) l'imballaggio, di cui all'art. 5;
e) le indicazioni da apporre sugli imballaggi e sui documenti di spedizione, limitatamente a quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 6.

La facoltà di usare imballaggi diversi dal sacco e dalla cesta, di cui al penultimo comma dell'art. 5, può essere consentita, ai termini delle presenti norme, anche ad esportatori non autorizzati all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle patate.

Sono estese a tutti gli esportatori le disposizioni relative alle tolleranze stabilite all'art. 7.

Art. 9.

Controllo sulle spedizioni.

Il controllo preventivo sulle spedizioni di patate per l'estero, effettuate dalle zone specificate nell'art. 4, viene eseguito nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce.

Esso si effettua da ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione e, secondo le norme stabilite dall'Istituto medesimo, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare dalle zone predette spedizioni all'estero di patate, devono, non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto.

La domanda di controllo può essere fatta a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta di controllo di cui al comma precedente deve essere compilata per ogni spedizione e deve specificare:

— il nome e il cognome o la ditta del richiedente, oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedente;

— il numero approssimativo dei colli e il rispettivo peso;

— la destinazione;

— il nome e il cognome del mittente quando esso non sia lo stesso richiedente;

— la persona incaricata di assistere al controllo;

— la stazione ferroviaria di spedizione o il porto d'imbarco e il giorno della presentazione della merce per il carico.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui la partita deve essere a disposizione del personale incaricato del controllo.

Lo speditore della merce è tenuto a provvedere gli attrezzi per l'effettuazione del controllo.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un certificato di ispezione che deve essere allegato ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

La validità del certificato rilasciato al luogo originario di partenza della merce è subordinata all'esito positivo dei successivi controlli effettuabili in corso di trasporto.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, rifiuteranno in ogni caso la spedizione diretta all'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di patate che non sia munita del certificato di ispezione.

Con decreto a parte, il controllo preventivo sulle spedizioni potrà essere limitato soltanto ad alcune zone di produzione tra quelle previste all'art. 4.

Per le spedizioni di patate coperte dal marchio nazionale, effettuate da zone — tra quelle indicate all'art. 4 — per le quali non sia stabilito il controllo preventivo secondo quanto previsto dal comma precedente, la richiesta di controllo deve essere fatta pervenire, secondo le modalità di cui al presente articolo, all'Istituto nazionale per l'esportazione in Roma, il quale provvederà nei modi che riterrà opportuni alla effettuazione del controllo stesso.

Art. 10.

Rispedizioni.

Le partite di patate soggette al controllo preventivo in partenza, secondo il disposto di cui all'art. 9, dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'àmbito ferroviario, si presumono dirette all'estero fino dall'origine.

Nel caso preveduto dal comma precedente gli esportatori devono aver già sottoposta la merce al controllo alla stazione originaria di partenza della merce stessa, ovvero ad altra stazione sede di controllo, giusta la tabella annessa al presente decreto.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la rispedizione all'estero delle partite di patate non munite del certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza o ad altra stazione sede di controllo secondo la tabella annessa.

Art. 11.

Dichiarazione di qualità.

La dichiarazione di qualità prescritta dall'art. 2 del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, deve contenere anche le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente patate, la quantità di esse;

b) quando si tratti di spedizioni miste di patate e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

In entrambi i casi su considerati è fatto inoltre obbligo di indicare, per numero di colli e per peso, il tipo o i tipi delle patate oggetto della spedizione, in conformità di quanto previsto all'art. 3.

Art. 12.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(977)

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle patate.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Catania
Calabria	Reggio Calabria
Puglie	Lecce Bari Foggia
Campania	Napoli Torre Annunziata Caserta
Toscana	Pisa Firenze
Emilia	Bologna
Provincie di Venezia e di Rovigo (comuni di Venezia, Chioggia, Cavarzere, Adria, Rosolina)	Rovigo

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli suindicati.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1929.

Norme di procedura nei ricorsi contro le sentenze dei Tribunali speciali delle Colonie libiche.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e Cirenaica;

Visto il R. decreto 2 giugno 1927, n. 1050, che estende ed adatta alla Tripolitania e alla Cirenaica la legge per la difesa dello Stato ed istituisce i Tribunali speciali delle Colonie libiche;

Visto l'art. 2 del R. decreto 17 giugno 1929, n. 1200, con il quale è stata abolita la facoltà di ricorrere al Tribunale speciale del Regno contro le sentenze emanate dai suddetti Tribunali speciali;

Considerata tuttavia la necessità di emanare norme di carattere transitorio per disciplinare la procedura dei ricorsi contro le sentenze pronunziate dai Tribunali predetti prima dell'entrata in vigore del R. decreto 17 giugno 1929, n. 1200;

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 giugno 1927, n. 1050, che autorizza ad emanare con decreto Ministeriale le norme occorrenti per l'attuazione del decreto stesso;

Di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

I ricorsi per violazione di legge proposti dal condannato o dal pubblico ministero al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, costituito nel Regno, contro le sentenze dei Tribunali speciali della Tripolitania e della Cirenaica, pronunziate prima dell'entrata in vigore del R. decreto 17 giugno 1929, n. 1200, sono decisi dal suddetto Tribunale speciale in pubblica udienza, senza che occorra la presenza del condannato, premessa la relazione del relatore e sentiti il pubblico ministero e, qualora intervenga, la difesa.

Art. 2.

I ricorsi al Tribunale speciale del Regno, di cui all'articolo precedente, sono proposti nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Tripolitania o in quello della Cirenaica, a seconda che la sentenza impugnata sia stata pronunziata nell'una o nell'altra Colonia.

La dichiarazione del ricorso è fatta al segretario del Tribunale speciale della Colonia nelle forme indicate dall'articolo 532 del Codice penale per l'Esercito.

Per la notificazione del ricorso, ove occorra, si applicano le disposizioni dell'art. 533 del predetto Codice, e per i motivi si osservano le norme dell'art. 534 dello stesso Codice.

I ricorsi già presentati all'entrata in vigore del presente decreto saranno ritenuti validi ancorchè non sia stato osservato il termine prescritto dagli articoli 431 e 491 primo alinea del Codice penale per l'Esercito; e occorrendo procedere alla loro regolarizzazione ai termini del presente articolo, saranno restituiti a tale scopo dal Tribunale del Regno al Tribunale speciale della Colonia.

Ai motivi presentati possono esserne aggiunti altri sino a cinque giorni prima dell'udienza in cui si discute il ricorso. Tale termine è perentorio.

Art. 3.

Il ricorso di uno dei condannati per concorso in uno stesso reato sospende l'esecuzione della sentenza riguardo agli altri.

Parimenti in caso di connessione di reati, o unione di giudizi, il ricorso di uno fra più condannati sospende l'esecuzione della sentenza riguardo agli altri, a meno che i motivi del ricorso si riferiscano personalmente a chi propone il ricorso.

Art. 4.

Ove la nomina del difensore davanti al Tribunale speciale costituito nel Regno non sia stata fatta dal condannato nell'atto della dichiarazione di ricorso, essa sarà fatta dal presidente del Tribunale suddetto.

Il difensore può essere scelto tra le persone indicate nell'art. 7 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062.

La nomina sarà notificata immediatamente al difensore.

Art. 5.

Il Tribunale speciale costituito nel Regno, se accoglie il ricorso per incompetenza territoriale del giudice che ha pronunziato la sentenza, ordina il rinvio degli atti della causa al giudice competente.

Se accoglie il ricorso perchè il fatto non presenta gli estremi di un reato o ha cessato di essere punibile, o l'a-

zione penale sia estinta o perchè il reato non è di competenza del Tribunale speciale, pronuncia l'annullamento della sentenza senza rinvio.

Se accoglie il ricorso per la sola applicazione della pena, provvederà direttamente senza nuovo dibattimento con la stessa sentenza alla determinazione della pena che il Tribunale speciale della Colonia avrebbe dovuto applicare per i fatti di cui il condannato è stato riconosciuto autore o complice colla sentenza impugnata.

Se accoglie il ricorso per qualunque altro motivo rinvia la causa alla cognizione del Tribunale speciale di Bengasi se trattasi di sentenza emanata dal Tribunale speciale di Tripoli e reciprocamente.

In nessun caso i giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo.

Copia autentica della sentenza del Tribunale speciale costituito nel Regno è trasmessa per l'esecuzione, a cura del cancelliere, al pubblico ministero presso il Tribunale speciale della Colonia.

Art. 6.

Se il Tribunale speciale costituito nel Regno dichiara inammissibile o rigetta il ricorso si provvederà in conformità di quanto dispone l'art. 506, parte prima, del Codice penale per l'Esercito.

Roma, addì 21 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

(978)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. K-124.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Caurecich » (Kaurecic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Caurecich (Kaurecic) Andrea, figlio del fu Michele e della fu Maria Stocovich (Stokovic), nato a Villa Decani il 29 aprile 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla ora defunta Giovanna Vatocec a Villa Decani: Carmela, il 21 luglio 1903; Giuseppe, l'8 dicembre 1902; ed alla cognata Anna Vatovec fu Giacomo e fu Antonia Pobega, nata a Capodistria il 7 giugno 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(525)

N. 5417.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Palcich Antonio fu Antonio e di Portada Maddalena, nato a Pago (S.H.S.) il 9 settembre 1891 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Paoli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Palcich Antonio fu Antonio è ridotto in « Paoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Palcich Mattea nata Pogorillich, nata a Pago (S.H.S.) il 4 febbraio 1895, moglie;

Palcich Germano, nato a Pago (S.H.S.) il 23 ottobre 1920, figlio;

Palcich Italo, nato a Zara il 16 ottobre 1921, figlio;

Palcich Dario, nato a Zara il 25 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(850)

N. 10581.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Luscetich, nato a Pola il 30 dicembre 1901 da Vladimiro e da Maddalena Simonati, residente ad Apriano, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lussetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Luscetich è ridotto nella forma italiana di « Lussetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà del comune di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(851)

N. 7746.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Zvonimiro Skvarc (chiamato Schwarz) nato a Zagabria il 30 dicembre 1897 da Teresa Skvarc, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sorani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Zvonimiro Skvarc è ridotto nella forma italiana di « Sorani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Irene Segnan, nata a Fiume il 4 maggio 1894, moglie;
Dario, nato a Fiume il 12 marzo 1928, figlio;
Luciana, nata a Fiume il 12 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(852)

N. 11419-10756.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualtiero Maver di Giovanni, nato a Gödersdorf (Vilacco) il 12 settembre 1887 e residente a Trieste, via Tor San Piero n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gualtiero Maver è ridotto in « Mauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Maver nata Marsich fu Francesco, nata il 27 dicembre 1892, moglie;
2. Carlo di Gualtiero, nato il 13 giugno 1915, figlio.
3. Sylva di Gualtiero, nata il 1° ottobre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(161)

N. 11419-13787.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Percich di Matteo, nato a Pisino (Istria) il 15 giugno 1894 e residente a Trieste, via Giulia n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Percich è ridotto in « Persini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgina Percich nata Lamia di Luigi, nata il 30 ottobre 1900, moglie;
2. Livio di Antonio, nato il 26 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(162)

N. 11419-12545.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Stekar fu Stefano, nato a Slappe di Vipacco il 21 novembre 1879 e residente a Trieste, via del Vento n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stecca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Stekar è ridotto in « Stecca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Stekar nata Kobal fu Francesco, nata l'8 gennaio 1880, moglie;
2. Milan di Andrea, nato il 15 settembre 1909, figlio;
3. Maria di Andrea, nata il 5 febbraio 1913, figlia;
4. Anna di Andrea, nata il 7 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(163)

N. 11419-13042.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Wostrowsky fu Augusto, nato a Trieste il 6 marzo 1883 e residente a Trieste, via Paolo Diacono n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vostrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Wostrowsky è ridotto in « Vostrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irene Wostrowsky nata Cirillo fu Francesco, nata il 22 giugno 1883, moglie;
2. Nives di Ettore, nata il 1° ottobre 1910, figlia;
3. Nerina di Ettore, nata il 1° giugno 1911, figlia;
4. Gigliola di Ettore, nata il 25 settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(164)

N. 11419-9327.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Wechsler di Giuseppe, nato a Trieste il 1° dicembre 1898 e residente a Trieste, via Giulia n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cambi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Wechsler è ridotto in « Cambi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elsa Wechsler nata Fiorentini di Colombo, nata il 3 gennaio 1901, moglie;
2. Delia Albertina di Alberto, nata il 14 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(165)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 29 gennaio 1930-VIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, relativo a variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

(980)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Rettifica alla denominazione di alcune cattedre d'insegnamento per cui furono banditi i concorsi nelle Università, nelle Scuole d'ingegneria e negli Istituti superiori di magistero.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ritenuto che con decreto Ministeriale 16 dicembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 300 del 26 dicembre 1929 e sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale - Parte II - n. 1 - del 2 gennaio 1930, venivano banditi, fra gli altri concorsi a cattedre d'insegnamento nelle Università, nelle Scuole d'ingegneria e negli Istituti superiori di magistero, i concorsi alle cattedre seguenti:

1° Costruzioni stradali, nella Regia scuola d'ingegneria di Bologna;
2° Antichità campane, nella Regia università di Napoli;
3° Storia della filosofia scolastica, nella Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano;
4° Diritto penale, nella Regia università di Sassari;
5° Anatomia umana normale, nella Regia università di Sassari;
6° Architettura navale, nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova;
7° Macchine termiche, nella Regia scuola d'ingegneria di Palermo;

Ritenuta l'opportunità di rettificare la denominazione delle cattedre predette in corrispondenza alla denominazione stabilita negli statuti dei rispettivi Istituti d'istruzione superiore;

Decreta:

Il predetto decreto Ministeriale 16 dicembre 1929 è rettificato nella sola parte che riguarda la denominazione delle cattedre sopra indicate, le quali debbono essere, rispettivamente, così denominate:

1° Costruzioni stradali e ferroviarie, nella Regia scuola d'ingegneria di Bologna;
2° Antichità pompeiane ed ercolanensi, nella Regia università di Napoli;
3° Filosofia scolastica, nella Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano;
4° Diritto e procedura penale, nella Regia università di Sassari;
5° Anatomia umana normale ed istologia, nella Regia università di Sassari;
6° Architettura navale (geometria e statica della nave), nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova;
7° Macchine termiche ed idrauliche, nella Regia scuola d'ingegneria di Palermo.

Roma, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il Ministro: GIULIANO.

(971)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di agronomia presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze acconsente all'apertura del concorso anzidetto;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di agronomia e coltivazioni presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia

Il concorso è per esame; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

L'esame consisterà:

1° in una prova pratica di agronomia;
2° in una prova pratica sull'uso degli strumenti meteorologici;
3° nella ricognizione di piante coltivate e spontanee utili e infestanti;
4° in un esame orale.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al quarto grado

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930, la domanda in carta da bollo da L. 2 al direttore dell'Istituto, corredata dei seguenti documenti, in carta legale e debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno.
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguita in un Istituto superiore agrario del Regno:
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;
l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato un maggior numero di voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Il vincitore del concorso dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere il posto entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli. In caso contrario, sarà dichiarato dimissionario.

Pisa, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: CIRO RAVENNA.

(882)

Concorso al posto di insegnante titolare di chimica analitica presso il Regio istituto industriale « A. Volta » in Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;
Vista la pianta organica del Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli approvata con decreto Ministeriale 2 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, registro 6 Ministero industria e commercio, foglio 165;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 113519, in data 17 agosto 1929-VII, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di chimica analitica nel Regio istituto industriale « Alessandro Volta », in Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di chimica analitica presso il Regio istituto industriale « Alessandro Volta » in Napoli, con l'obbligo di completamento dell'orario normale nel Laboratorio della ceramica.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13.000 e il supplemento di servizio attivo di L. 2900 annue (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio; laurea in chimica o in chimica industriale. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che la rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(969)

Concorsi a posti di capo officina presso il Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Fermo approvata con decreto Ministeriale 21 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1926;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 100871 in data 26 gennaio 1929, che autorizza a bandire i concorsi ai posti di capo officina fonditore e capo officina elettricista nel Regio istituto industriale di Fermo;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Fermo sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
capo officina titolare fonditore;
capo officina titolare elettricista.

Art. 2.

I capo officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di Regio istituto industriale inquadrati nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per il personale tecnico degli istituti industriali.

Essi vengono, tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande — una per ciascun concorso — debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina indicati nell'art. 1. Per il personale in servizio come titolare nelle Regie scuole di avviamento, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione di L. 50, per ciascun concorso, fatta al Regio istituto industriale di Fermo;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro, non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 25 gennaio 1930-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Casanova Lanza, provincia di Como, con orario limitato di giorno.

(972)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione Santo Stefano-Santa Margherita in provincia di Messina.

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1930, n. 10678, è stato approvato con modificazioni, lo statuto del Consorzio d'irrigazione Santo Stefano-Santa Margherita, con sede in Messina.

(967)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Acque di Santa Tecla in provincia di Messina.

Con R. decreto 14 novembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio 1930 al registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 111, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione Acque di Santa Tecla in Acireale, provincia di Messina.

(968)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione sanitaria internazionale firmata in Parigi il 21 giugno 1926.

Il giorno 11 gennaio 1930-VIII il Regio Ambasciatore in Parigi ha proceduto, in confronto col Ministro francese per gli affari esteri, al deposito della ratifica italiana alla Convenzione sanitaria internazionale, firmata in quella capitale il 21 giugno 1926, tra l'Italia ed altri Stati.

Detta Convenzione è stata approvata nel Regno con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680.

(979)

LOTTERIA NAPOLI VERONA

Estrazione di obbligazioni.

27° elenco di settanta obbligazioni da L. 100 da rimborsarsi dalla Banca Casareto di Genova:

10 col n. 322	10 col n. 323	10 col n. 324
5 col n. 325	5 col n. 326	5 col n. 327
5 col n. 328	5 col n. 329	5 col n. 330
5 col n. 331	5 col n. 332	

(Avviso n. **7339**).

CROCE ROSSA ITALIANA

Prestito a premi autorizzato con legge 28 giugno 1885, serie 3ª, garantito dal Regio Governo

Estrazione 176ª del prestito eseguita in Roma il 1° febbraio 1930 - Anno VIII.

Numeri delle serie estratte da rimborsarsi in L. 43 per ciascuna obbligazione:

4783	3903	10186	1608	2203	5695
11896	5132	10381	1444	631	3451
11757	9515	1730	7031	6586	4872
11116	10246	8616	11119	4428	5708
10183	9452	3243	832	9961	9604
5876	3005	11572	5403	3205	8012
10885	6536	3533	2938	9661	6513
6751	2004	2386	4983	10643	2366
7555	10665	11905	7982	4520	11629
10670	4728	535	736	10249	4131
3262	1310	8412	9413	3677	9122
628	5605	6476	7113	2780	5998
9195	3975	3316	1203	2541	8615
1307	9063	3009	3474	2569	10322
610	10406	6484	10943	619	3863
9641	—	—	—	—	—

PREMI ESTRATTI.

Serie	9405	Numero	28	Lire	15.000
»	5578	»	33	»	2.000
»	1328	»	14	»	1.000
»	5397	»	14	»	500
»	5023	»	34	»	50
»	10845	»	27	»	50
»	5938	»	44	»	50
»	2445	»	18	»	50
»	2727	»	19	»	50
»	7477	»	30	»	50
»	11452	»	17	»	50
»	2731	»	7	»	50
»	808	»	44	»	50
»	10877	»	43	»	50

La Commissione:

Il delegato della Croce Rossa: VINCIGUERRA.
Il delegato della Banca d'Italia: SOMMARIVA.
Il delegato del Governo: VOLPATO.

(Avviso n. **7307**).

SOCIETA' NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE

Anonima per azioni, sede in Nola.

Elenco delle obbligazioni estratte il 26 gennaio 1930 per il rimborso.

Si rende di pubblica ragione che, giusto verbale del 26 gennaio 1930, redatto in atto pubblico pel ministero del notaio Giacomo Leonessa, di Nola, i 40 numeri sorteggiati agli effetti dell'art. 5 del regolamento per l'emissione di n. 600 obbligazioni, di cui nella deliberazione dell'assemblea 8 settembre 1912, sono i seguenti:

112	379	217	314	489	525
429	577	245	250	331	138
591	127	481	506	11	149
329	413	235	90	13	55
255	439	230	336	301	325
91	367	511	498	89	100
144	368	446	163.		

Obbligazioni sorteggiate e non pagate:

342	376	383	391	410	432
442	451.				

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni sorteggiate viene effettuato presso la sede sociale.

Nola, 30 gennaio 1930-VIII.

L'amministratore delegato: Gaetano De Falco.

(Avviso n. **7240**).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	90960	280 —	*Giorcelli* Maria-Adelina nata Chiocchetti del vivente dott Luigi, dom. in Pallanza, vincolata come dote costituita alla titolare, moglie di *Costantino Giorcelli.*	*Giorcello* o *Giorcelli* Maria-Adelina nata Chiocchetti del vivente dott. Luigi, dom. in Pallanza, vincolata come dote costituita alla titolare, moglie di *Alessandro-Costantino Giorcello o Giorcelli.*
»	580916	1.141 —	Opera Pia Convitto Ecclesiastico dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Genova, con usufr a Frugone Antonia-Fillide di *Emanuele*, dom. a Genova.	Intestata come contro, con usufr. a Frugone Antonia-Fillide di *Gerolamo*, dom. a Genova.
Cons. 5 %	209455	380 —	Demarchi *Chiaffredo* fu Francesco, minore sotto la p. p del padre, dom. a Cardè (Cuneo), con usufr. a Coppo Eugenia fu Clemente ved. Demarchi.	Demarchi *Mario-Chiaffredo* fu Francesco, minore ecc. come contro e con usufr. come contro.
3.50 %	112520	70 —	Presidente della Deputazione Provinciale di Capitanata; con usufr. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Licciardi* Francesco, Vincenzo, *Illuminato* e Nicola-Maria fu Nicola, minori sotto la tutela di Giuseppe Onorato	Intestata come contro; con usufr. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Ricciardi* Francesco, *Maria-Vincenza*, *Adelina*, *Illuminata* e Nicola-Maria fu Nicola, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	30940	2.500 —	Acciarito *Giovanni* fu Sebastiano, dom. a New York.	Acciarito *Giovanna* fu Sebastiano, *moglie di Acciarito* Sebastiano fu Domenico, dom. a New York.
Cons. 5 %	295287	250 —	Nardozza Francesco fu Matteo, dom. a Potenza, con usufr. vitalizio a Grieco Luisa fu Vincenzo, ved. di Matteo *Grieco*, dom. in Potenza.	Intestata come contro, con usufr. vitalizio a Grieco Luisa fu Vincenzo, ved. di *Nardozza* Matteo, dom. in Potenza.
»	295288	250 —	Nardozza Vincenzo fu Matteo, dom. a Potenza, con usufr. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vitalizio come la precedente.
3.50 %	815147	770 —	Vattano Pierina fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Capellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo, dom. a Torino; con usufr. a Ganzolino Delfina fu *Giovanni* ved. di Vattano Pietro, dom. a Torino; con ipoteca fino alla concorrenza di un quarto a favore di *Capellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo.	Vattano Pierina fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Cappellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo, dom. a Torino, con usufr. a Ganzolino Delfina fu *Battista*. ved. di Vattano Pietro, dom. a Torino; con ipoteca fino alla concorrenza di un quarto a favore di *Cappellano* Cesarina fu Filippo, ved. di Vattano Carlo
Cons. 5 %	168978	175 —	Bianco *Palmina* fu *Augusto*, moglie di Basso Bert Giuseppe, dom. a Camandona (Novara).	Bianco *Maria-Palmina* fu *Quintino*, moglie ecc. come contro.
»	209421	100 —	Bianco *Palmira* fu *Quinto* moglie di Basso Bert Giuseppe fu Francesco, dom. a Camandona (Novara).	
»	215172	130 —	Bianco *Palmira* fu *Quinto*, moglie ecc. come la precedente.	

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	407417	135 —	Campa *Domenica* fu Donato, minore sotto la p. p della madre *Beccarrisi* Giuseppa fu Leonardo ved. Campa, dom. in Cutrofiano (Lecce); con usufr a detta *Beccarrisi*.	Campa *Maria-Domenica* fu Donato, minore sotto la p. p. della madre *Beccarisi* Giuseppa fu Leonardo ved. Campa, dom. in Cutrofiano (Lecce): con usufr. a detta *Beccarisi*.
3.50 %	90835	175 —	*Cerutti* Ambrogio del vivente Antonio, dom. in Caluso (Circondario d'Ivrea), vincolata.	*Cerruti* Ambrogio ecc. come contro
»	362866	472.50	Matrone Rosa fu *Antonio*, moglie di Francesco Scognamiglio di Antonio, dom. a Napoli; vincolata.	Matrone Rosa fu *Carlo-Antonio*, moglie ecc. come contro.
»	379828	259 —	Gatta *Rosa* di Francesco, moglie di *Gatta Aniello*, dom. a Montella (Avellino): vincolata.	Gatta *Rosina-Anna* di Francesco, moglie di *Gatti Aniello-Michele-Gaetano*, dom. come contro; vincolata.

A termini dell art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(67)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.